

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 15 maggio 1973 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 16 Reg. deliberazioni

OGGETTO: **Legge regionale "Interventi per il potenziamento della medicina sportiva".**

L'anno milionovecentosettantaatre il giorno quindici del mese di maggio
 alle ore 11,00 in Bari, nel palazzo della Provincia di Longobardi N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente
 vice presidente il sig. on.le dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario ^{Redigente} ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	sì
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Za prof. Nicola Quarta dr. Nicola	"	sì
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	sì
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Contatore prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"	sì	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gerardo	"	
25) Margicetta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si è allontanato: Finocchiaro).....

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Interventi per il potenziamento della medicina sportiva".

D a la parola al relatore Consigliere Scamarco, Presidente della 4^a Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

A rt. 1

Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana sulla spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport sulla base di un piano finanziario presentato dal predetto Consiglio entro il 15 del mese di settembre di ciascun anno per l'anno successivo.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato un emendamento a firma del consigliere Tarricone: al secondo rigo dopo la parola "concedere" inserire "sentito il parere della 1^a Commissione Consiliare Permanente".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Pone quindi ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Contributi di particolare entità potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature sanitarie necessarie per l'adeguato espletamento delle attività di tutela sanitaria dello sport nella Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

I contributi della Regione hanno lo scopo di attuare una migliore tutela sanitaria delle attività sportive, consentendo al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana di perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare:

- a) l'educazione sanitaria della popolazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
 - b) il controllo sanitario periodico dei bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;
 - c) il controllo sanitario dei gruppi scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;
 - d) il controllo sanitario dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;
 - e) la riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa dell'attività sportiva.
- Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

I contributi previsti dall'art. 1 saranno erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.

I contributi previsti dall'art. 2 potranno essere erogati all'acquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi tecnici regionali.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana presenterà alla Giunta regionale il Conto Consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva curerà, mediante opportuna utilizzazione dei contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione venga dotata di un centro di medicina dello sport mediante il potenziamento e la trasformazione degli ambulatori esi

..... stenti in centri classificati secondo i regolamenti della F.M.S.I.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... A rt. 6

..... Il piano finanziario annuo di cui all'art. 1 della presente legge deve
..... essere accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi
..... e di attività del Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Spor
..... tiva Italiana riferita all'anno medesimo.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... A rt. 7

..... La spesa prevista dalla presente legge, calcolata in lire cento milioni
..... per l'anno 1973, farà carico al capitolo 137/bis "interventi per il potenzia
..... mento della medicina sportiva" del bilancio regionale, che viene istituito
..... con la presente legge ed il cui importo viene prelevato dal capitolo 230 "Fondo
..... a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali".

..... P er gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti
..... nei bilanci dei relativi esercizi finanziari, tenendo conto del piano finanzia
..... rio di cui all'art. 1.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 8

..... (Norma transitoria)

..... Per l'anno 1973 il termine previsto dall'art. 1 della presente legge
..... è differito al 30 giugno dello stesso anno e l'erogazione dei contributi
..... sulla spesa per la gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro
..... il successivo mese di dicembre.

..... Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo a firma dei consiglieri Scamarcio, Fantasia e Somma: "Per l'anno 1973 il termine previsto dall'art. 1 della presente legge è differito al 30° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione dei contributi sulla spesa per la gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro il mese di dicembre". Posto ai voti, l'emendamento

è approvato con votazione palese all'unanimità.

Pone quindi ai voti l'articolo nella nuova stesura. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi per il potenziamento della medicina sportiva", nel testo che segue composto di n. 10 articoli:

Art. 1

Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, sentito il parere della Prima Commissione Consiliare Permanente,

contributi al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana sulla spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport sulla base di un piano finanziario presentato dal predetto Consiglio entro il 15 del mese di settembre di ciascun anno per lo anno successivo.

Art. 2

I contributi di particolare entità potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature sanitarie necessarie per l'adeguato espletamento delle attività di tutela sanitaria dello sport nella Regione.

Art. 3

I contributi della Regione hanno lo scopo di attuare una migliore tutela sanitaria delle attività sportive, consentendo al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana di perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare:

- a) l'educazione sanitaria della popolazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
- b) il controllo sanitario periodico dei bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;
- c) il controllo sanitario dei gruppi scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;
- d) il controllo sanitario dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;
- e) la riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa dell'attività sportiva.

Art. 4

I contributi previsti dall'art. 1 saranno erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.

I contributi previsti dall'art. 2 potranno essere erogati all'acquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi tecnici regionali.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Regionale Pu

gliese della Federazione Medico Sportiva Italiana presenterà alla Giunta Regionale il Conto Consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente.

Art. 5

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva curerà, mediante opportuna utilizzazione dei contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione venga dotata di un centro di medicina dello sport mediante il potenziamento e la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificati secondo i regolamenti della F.M.S.I.

Art. 6

Il piano finanziario annuo di cui all'art. 1 della presente legge deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi e di attività del Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana riferita all'anno medesimo.

Art. 7

La spesa prevista dalla presente legge, calcolata in lire cento milioni per l'anno 1973, farà carico al capitolo 137/bis "interventi per il potenziamento della medicina sportiva" del bilancio regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene prelevato dal capitolo 230 "fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali".

Per gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi finanziari, tenendo conto del piano finanziario di cui all'art. 1.

Art. 8

(norma transitoria)

Per l'anno 1973 il termine previsto dall'art. 1 della presente legge è differito al 30° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione dei contributi sulla spesa per la gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro il mese di dicembre.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.


Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli



I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

